ULTERIORI INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 5

Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali

Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unita' produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "a quindici dipendentisono sostituite dalle parole: "a cinquanta dipendenti". La disciplina in materia di indennita' di mobilita' e' estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gia' prorogato dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresi' ai lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa, dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, nonche' da imprese che si trovano nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del regolamento CE n. 2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori collocati in mobilita' in conseguenza di procedura per la dichiarazione di mobilita' avanzata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione che la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il termine del 31 dicembre 1994 previsto dal comma 4, anche nei confronti dei lavoratori occupati in unita' produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilita' successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che:

a) le predette unita' produttive appartengano ad impresa che occupa piu' di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo in una o piu' unita' produttive situate nelle aree territoriali cui trovano applicazione le citate disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'eccedenza di personale interessi anche le unita' produttive presenti nelle predette aree territoriali. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 10- bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'eta' richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennita' di mobilita', sia al requisito di eta' per il pensionamento di vecchiaia. Fino al 31 dicembre 1995, per le unita' produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale puo' essere fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'indennita' di mobilita' spettante ai lavoratori delle predette unita' produttive che siano stati licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale e' prolungato di un periodo pari a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare dell'indennita' di mobilita' viene operata a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aumentata di un importo pari a quella della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo. Fino al 31 dicembre 1994, nel caso di procedura di mobilita' di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, puo', sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, disporre la proroga, in relazione al numero dei lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione salariale di durata non superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. I periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati di dodici mesi. Le proroghe di cui ai commi 9 e 10 non operano per i lavoratori nei confronti dei quali

ricorrano le condizioni per accedere ai benefici previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 3. I periodi di integrazione salariale di cui ai commi 9 e 10 comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, dei predetti periodi di fruizione. Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attivita' o riorganizzazione di unita' produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, con proprio decreto, un intervento di sostegno di natura temporanea e straordinaria. Tale intervento, erogabile in una unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale, non puo' comunque superare i limiti pro-capite stabiliti all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 13 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1- ter, comma 1, del medesimo decreto. Ai lavoratori in mobilita' o collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1994, i quali non possano godere dell'indennita' di mobilita' per effetto dell'applicazione di norme di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con pari riduzione della predetta indennita', quest'ultima e' attribuita per un periodo di sei mesi. Nel caso in cui, per effetto delle citate norme di legge, il periodo di fruizione della predetta indennita' sia stato ridotto, lo stesso e' prolungato in misura pari a quella della riduzione del trattamento medesimo e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1 gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' differito al 31 dicembre 1992. Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno 1994, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e' assegnata alla GEPI la somma di lire 9 miliardi da utilizzare con le modalita' di cui al comma 8 del predetto articolo 4.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1994, non più in vigore dal 21 marzo 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione

Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-interventi-urgenti-a-sostegno-dell-occupazione/art-5-misure-temporanee-in-materia-di-gestione-delle-eccedenze-occupazionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it